

COPIA

N. 193/17 SENT
N. 2889/16 R.A.C.
N. 3324/17 CRON
N. _____ REP

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

Il Giudice di Pace di Frosinone, dott.ssa Giulia Franco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta la n. 2889/2016

~~SAIUCI GIOVANNABATISTA~~ C.F. ~~5911504155~~ elettivamente domiciliata in Frosinone presso la Cancelleria dell' Intestato Ufficio, rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Iacovacci che la rappresenta e difende , giusta delega a margine dell' atto di citazione .

- attore-

CONTRO

spa con sede legale in Padova via ~~Mattei~~ ~~6~~ p.i. ~~02571510200~~ in persona del legale rappresentante p.t. e Comune di Roccasecca dei Volsci in persona del Sindaco p.t. con sede in Piazza Umberto I , 9 giusta delibera della GC n. 143 del 04.10.2012 entrambe elettivamente domiciliate in Castrocielo via San Liberatore, 37 , giusta delega margine della comparsa di costituzione .

-convenuti-

Oggetto: opposizione avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 4875 del 24.05.2016 relativo al mancato pagamento di ingiunzioni di pagamento.

CONCLUSIONI

Parti concludono riportandosi alle conclusioni formulate nei propri scritti difensivo da intendersi qui integralmente trascritte, chiedendone l' accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente depositato l'attore proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 4875 del 24.05.2016 relativo al mancato pagamento di ingiunzioni di pagamento nn. 15691 del 25.08.2015 di € 171,52 notificata in data 02.09.2015 ed emessa in relazione al mancato pagamento del verbale di contestazione n. 15318/2013; ingiunzioni di pagamento n. 17282 del 22.09.2015 di € 3320,47 notificata in data 30.09.2015 ed emessa in relazione al mancato pagamento dei verbali di contestazione nn. 15520/2013, 4490/2014 e n. 5657/2014. Deduceva a sostegno dell'opposizione tutti i motivi indicati nel ricorso. Pertanto ritenendo illegittima la cartella impugnata, concludeva come in epigrafe. Si costituivano in giudizio gli enti convenuti impugnando e contestando la domanda ed eccependo in via preliminare e pregiudiziale la inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'atto introduttivo per incompetenza territoriale del Giudice adito; sempre in via pregiudiziale e preliminare l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso. All'udienza di discussione, il Giudice verificata la regolarità del contraddittorio, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente va dichiarata la tempestività dell'opposizione ex art. 615 cpc (non soggetta a termine) e l'ammissibilità dell'opposizione introdotta ai sensi del comma 1, art. 615 cpc alla luce della consolidata giurisprudenza della cassazione (Cass. N. 5871/2007; 2214/2007, 9180/2006..). Sussiste del pari la competenza del giudice di pace adito in relazione al credito, vantato, trattandosi di violazioni al CDS. Sempre preliminarmente va rilevato che a norma del primo comma dell'art. 615 citato l'opposizione in tal caso va proposta con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 c.p.c. per le cause di opposizione all'esecuzione da intendersi come il giudice del luogo dell'esecuzione. La competenza territoriale, in applicazione dell'art. 480 terzo comma c.p.c., e dell'art. 27 c.p.c. è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione che coincide, in

manca di altre idonee indicazioni, nel luogo del domicilio del debitore. Detto ciò sussiste la competenza del Giudice di Pace adito a decidere dell' opposizione, atteso che nel caso di specie, l' attore è residente in Ceccano. Nel merito l' opposizione risulta fondata e pertanto il provvedimento impugnato va dichiarato illegittimo. Va rilevato che la mancanza del titolo esecutivo, nel caso di specie l' ordinanza della Prefettura di Latina n. 2013/4300/Area III/ Ric relativa al verbale n. 15502/2012 emesso dalla Polizia Municipale di Roccasecca dei Volsci, è annullata con la sentenza n. 117/14 del Giudice di pace di Priverno, è sicuramente un elemento impeditivo dell' esecuzione. Ciò detto ed esaminate le argomentazioni del ricorrente, si ritiene l' illegittimità della intera procedura di preavviso di fermo. In vero secondo la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3958/35/2916 ha sdoganato il seguente principio di diritto: *“Considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalla tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità della notifica di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza..(..)..Va quindi accolto il ricorso ed annullato il preavviso di fermo impugnato”*. Il ricorso dunque va accolto dovendo dichiararsi l' illegittimità del preavviso di fermo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Frosinone, dott.ssa Giulia Franco definitivamente pronunciando, così dispone:

- accoglie l' opposizione promossa da _____ contro la _____ spa e il Comune di Roccasecca dei Volsci per l'effetto dichiara l' illegittimità del preavviso di fermo ;
- condanna gli Enti convenuti, in solido tra loro al pagamento del compenso

professionale da distrarsi in favore del difensore di parte attrice, che liquida in € 250,00 oltre iva, cpa ed il rimborso forfettario come per legge .

Così deciso in Frosinone il 12.06.2017


Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
Dr.ssa Giulia Franco

